



COMUNE DI TRENTO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 29**

**del Consiglio comunale**

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - ART. 76 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DEL COMUNE DI TRENTO - LINEE GUIDA DELLA P.A.T. IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI MEDIANTE APPALTO O CONCESSIONE - AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SERVIZI PER ANZIANI DI VIA BELENZANI ATTIVAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E INDIZIONE GARA IMPORTO A BASE DI GARA STIMATO TRIENNALE EURO 795.000,00 (AL NETTO DEGLI ONERI FISCALI).

Il giorno 17.02.2021 ad ore 18.00 in videoconferenza presso la sede del Comune in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Piccoli Paolo presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Piccoli Paolo**

sindaco **Ianeselli Franco**

consiglieri **Angeli Eleonora**

**Baggia Monica**

**Bosetti Stefano**

**Bozzarelli Elisabetta**

**Bridi Vittorio**

**Brugnara Michele**

**Bungaro Corrado**

**Carli Marcello**

**Casonato Giulia**

**Chilà Filomena**

**Dal Ri Alessandro**

**Demattè Daniele**

**Fernandez Andreas**

**Filippin Giuseppe**

**Filosi Luca**

**Frachetti Piergiorgio**

**Franzoia Mariachiara**

**Gilmozzi Italo**

**Giuliani Bruna**

**Guastamacchia Fabrizio**

**Lenzi Walter**

**Maestranzi Dario**

**Maschio Andrea**

**Maule Chiara**

**Merler Andrea**

**Panetta Salvatore**

**Pedrotti Alberto**

**Raffaelli Anna**

**Robol Andrea**

**Saltori Alessandro**

**Stanchina Roberto**

**Tomasi Renato**

**Uez Tiziano**

**Urbani Giuseppe**

**Zanetti Cristian**

**Zanetti Silvia**

Assenti: consiglieri **Fiori Francesca**

**Serra Nicola**

e pertanto complessivamente presenti n. 38, assenti n. 2, componenti del Consiglio.

Presenti: assessori esterni **Facchin Ezio**

Assume la presidenza il signor Piccoli Paolo.

Partecipa il Segretario generale Moresco Lorenza.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Scrutatori: Giuliani Bruna e Gilmozzi Italo

## Il Consiglio comunale

udita la proposta del relatore riguardante l'oggetto n. 2021/9 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione;

preso atto che la Giunta provinciale con deliberazione 29.07.2019 n. 1116 ha definito le Linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali da parte degli Enti locali, individuando i livelli essenziali transitori delle prestazioni e dei servizi per le attività socio-assistenziali di livello locale e le attività aggiuntive, da riconoscere in base alle priorità territoriali ed al budget approvato, con il medesimo provvedimento, per il triennio 2019-2021, alle Comunità/Territorio per la gestione in regime di competenza;

tenuto conto che tra le funzioni socio-assistenziali di livello essenziale rientra la gestione dei Centri Servizi per anziani e in particolare la gestione del Centro Servizi per anziani di via Belenzani, che consiste in un servizio a carattere diurno finalizzato a favorire il benessere degli anziani e a sostenere la loro permanenza nel proprio ambiente di vita. Il modello organizzativo è basato su un approccio che mira alla prevenzione, all'invecchiamento attivo e alla promozione dell'inclusione sociale, a cui si affiancano le attività di accudimento e cura;

rilevato che l'attuale affidataria del Centro Servizi per anziani di via Belenzani è Kaleidoscopio S.c.S., che lo gestisce sulla base della convenzione n. 1452 rep., stipulata in data 12 maggio 2005 e della durata di anni 4, successivamente prorogata come di seguito esplicitato. L'affidamento è avvenuto mediante convenzionamento ai sensi della Legge provinciale n. 14/1991 a seguito di confronto concorrenziale;

dato atto che successivamente, con determinazione dirigenziale 19.03.2008 n. 15/121, è stata autorizzata, ad integrazione delle prestazioni rese dalla Cooperativa presso il suddetto Centro, la realizzazione di un progetto di promozione e supporto delle reti di volontariato, denominato P.I.A. – Persone Insieme per gli Anziani, formalizzato mediante scambio di corrispondenza con nota di data 31.03.2008, prot. n. 37170/08/KM/15.03, per il periodo aprile 2008-giugno 2009 e successivamente prorogato unitamente al contratto cui accede;

dato atto che con Legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 rubricata "Politiche sociali nella provincia di Trento" sono stati definiti i principi e le disposizioni in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi socio-assistenziali nella provincia di Trento, in armonia con i principi e i valori della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e nel rispetto dei livelli essenziali previsti dalla normativa nazionale. L'efficacia delle disposizioni in materia di autorizzazione, accreditamento e affidamento dei servizi socio-assistenziali, ivi previste, è stata tuttavia rimandata all'approvazione del relativo Regolamento di attuazione, intervenuto con Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg.;

premesso che il Comune di Trento, con determinazione dirigenziale 28 maggio 2009 n. 15/222, ha quindi preso atto della proroga della validità del precedente contratto, che in forza del combinato disposto dell'art. 53 "Disposizioni transitorie" della L.p. 27 luglio 2007 n. 13 e del comma 5 bis dell'art. 38 della L.p. n. 14/1991 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), come introdotto dall'art. 47 della L.p. n. 16/2008 (legge finanziaria per la Provincia autonoma di Trento), avrebbe continuato ad operare fino alla data individuata nel Regolamento di autorizzazione, accreditamento ed affidamento dei servizi;

considerato che con la successiva emanazione del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg. recante approvazione del "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale" è stato disposto quanto segue:

- le disposizioni in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale producono i propri effetti a partire dal 1° luglio 2018;
- gli Enti locali disciplinano gli interventi di loro competenza e conseguentemente indicano le relative procedure di affidamento, nel rispetto degli atti d'indirizzo e coordinamento della Provincia di cui all'articolo 9, comma 2 della Legge provinciale n. 3 del 2006, secondo quanto previsto dall'art. 31 della L.p. 27 luglio 2007 n. 13;
- le procedure di affidamento di cui al punto precedente devono concludersi entro il termine di

tre anni (30.06.2021), fissato dal Regolamento ai sensi dell'art. 53, comma 6 della L.p. n. 13/2007, per l'adeguamento ai requisiti richiesti dalla nuova disciplina da parte dei soggetti autorizzati ed accreditati ex lege;

- i soggetti convenzionati alla data di entrata in vigore del comma 5 bis dell'art. 38 della L.p. n. 14/1991 (introdotto con legge collegata alla manovra di bilancio 2018) continuano, secondo quanto previsto dal medesimo articolo, a svolgere le attività sulla base delle convenzioni in essere, fino alla conclusione della nuova procedura di affidamento e comunque non oltre il termine di cui al punto precedente. Il regime transitorio dei rapporti tra la Provincia, le Comunità/Territori e i soggetti privati gestori dei servizi socio-assistenziali è stato in particolare disciplinato con specifiche Linee guida approvate con deliberazione della Giunta provinciale 30 novembre 2018 n. 2215;

tenuto conto che gli atti di indirizzo e coordinamento previsti dagli artt. 9, comma 2 della L.p. 3 del 2006 e art. 31 della L.p. 27 luglio 2007 n. 13, presupposto necessario per la successiva indizione delle procedure di affidamento da parte degli Enti locali, sono stati rispettivamente adottati con:

- deliberazione della Giunta Provinciale 29 luglio 2019 n. 1116, rubricata “linee di indirizzo e coordinamento per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali da parte degli enti locali”, già citata in premessa;
- deliberazione della Giunta Provinciale 7 febbraio 2020 n. 173, rubricata “Approvazione del Catalogo dei servizi socio-assistenziali previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Provincia 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg”;
- deliberazione della Giunta Provinciale 7 febbraio 2020 n. 174, rubricata “Legge provinciale sulle politiche sociali 2007. Adozione delle linee guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio assistenziali nella provincia di Trento” (di seguito più brevemente Linee guida). Tali Linee guida costituiscono atti di indirizzo e coordinamento e come tali hanno efficacia vincolante per gli Enti locali;

premesso che con l'articolo 27, comma 1 della Legge provinciale n. 3 di data 13 maggio 2020 è stato infine disposto che “In ragione della necessità di ridefinire, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le modalità di svolgimento dei servizi socio-assistenziali, socio-sanitari, socio-educativi e per la prima infanzia già affidati o finanziati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge, ancorché scaduti alla medesima data, gli enti titolari del servizio possono disporre la proroga o il rinnovo, fino al 31 dicembre 2021 e comunque fino alla conclusione delle procedure per l'individuazione del contraente dei contratti, delle convenzioni o degli affidamenti in corso, comunque denominati”. Tale disposizione veniva parzialmente modificata dall'art. 58 della L.p. 6 agosto 2020 n. 6, con espunzione della possibilità di proroga fino alla conclusione delle procedure e mantenimento della sola proroga al 31.12.2021;

dato atto che per effetto del complesso di tali disposizioni, ed in attesa del completamento della nuova procedura di affidamento, il contratto in essere per la gestione del Centro Servizi per anziani di via Belenzani, di cui alla precitata convenzione n. 1452 rep. di data 12 maggio 2005 è stato quindi prorogato ex lege oltre la data del 1° luglio 2018 e fino alla data del 30 giugno 2021, potendo l'operatività dello stesso essere ulteriormente estesa fino alla data del 31 dicembre 2021, in attuazione del precitato art. 27 della L.p. 13 maggio 2020 n. 3;

tenuto conto che in data 20 luglio 2020 la Giunta comunale veniva aggiornata dell'articolato percorso intrapreso dagli Enti locali (tra cui il Comune di Trento), su impulso del Servizio politiche sociali della Provincia, che vede coinvolti anche l'Università di Trento e la Fondazione Demarchi, attraverso gruppi studio e di approfondimento, incontri e audizioni in merito alla predisposizione dei vari documenti e all'esame dei processi correlati al nuovo regime di accreditamento (catalogo, linee guida delle modalità di affidamento e finanziamento dei servizi, definizione di criteri per determinazione della compartecipazione ai costi e dei corrispettivi per i servizi), che ha finora occupato quasi due dei tre anni previsti per l'effettuazione delle nuove procedure di affidamento/finanziamento dei servizi attualmente in regime di proroga. In tale seduta la Giunta veniva altresì informata delle previsioni contenute nella Legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3, nel testo all'epoca vigente, nonché del lavoro congiunto svolto dal Servizio Attività sociali e dal Servizio Spazio argento e politiche abitative (ora Servizio Welfare e coesione sociale), con il supporto dell'Ufficio Appalti, che ha portato all'individuazione della gara di appalto (sopra soglia comunitaria) quale procedura più idonea per l'affidamento del servizio in questione;

rilevato che sulla base di tali presupposti la Giunta ha quindi dato mandato ai Servizi comunali competenti di procedere alla predisposizione degli atti di gara, da sottoporre alla nuova Amministrazione anche in considerazione dell'esigenza di rivalutare l'impatto economico che gli stessi presuppongono in termini di definizione del riparto complessivo del budget socio-

assistenziale e della misura dell'intervento comunale integrativo dello stesso (da definire in sede di programmazione economica);

tenuto conto che trattandosi di affidamento di servizi socio-assistenziali sopra soglia europea (fissata in euro 750.000,00), le Linee guida sopra citate prevedono, ai sensi dell'articolo 30, comma 1 della Legge provinciale n. 2/2016, le seguenti condizioni:

- alla gara d'appalto possono partecipare i soli Enti del Terzo settore, accreditati al sistema provinciale, con esclusione pertanto degli Enti profit;
- il contratto stipulato a seguito dell'affidamento non può avere durata superiore a tre anni;
- il gestore uscente non può partecipare alla procedura di gara per l'affidamento del medesimo servizio a conclusione del triennio, ad eccezione delle ipotesi in cui il servizio da erogare sia connotato da elementi di differenziazione rispetto al precedente. Tuttavia l'applicazione di tale limite vale per gli affidamenti posti in essere a seguito dell'entrata in vigore delle citate Linee guida e pertanto non vengono presi in considerazione gli affidamenti precedenti o già in essere;

dato atto che le citate Linee guida dispongono che le Amministrazioni aggiudicatrici pubblichino sulla Gazzetta Ufficiale dell'UE e con le eventuali ulteriori forme di pubblicità nazionali un avviso di preinformazione, come previsto dall'art. 75 della Direttiva 2014/24/UE, indicando che il servizio sarà affidato senza pubblicazione di un ulteriore avviso di indizione di gara, invitando gli operatori economici a manifestare il proprio interesse. Le Amministrazioni aggiudicatrici sono altresì assoggettate agli obblighi di post-pubblicazione, richiamati al par. 5.3 dell'allegato F delle Linee guida, che impongono di rendere noto il risultato della procedura d'appalto, mediante la pubblicazione in GUUE di un avviso di aggiudicazione contenente le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I, lettera H del Codice;

preso atto che, poiché l'accredito costituisce un requisito per la partecipazione alla gara d'appalto, le Linee guida citate prevedono che tra la pubblicazione dell'avviso e l'invito deve intercorrere un lasso di tempo sufficientemente ampio (tempo minimo 10 mesi), idoneo a consentire l'accredito nel rispetto dei tempi massimi di conclusione del procedimento fissati dalla Provincia autonoma di Trento (150 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda, così come previsto nell'allegato A alla determinazione dirigenziale 17 aprile 2020 n. 4 del Dirigente dell'UMST semplificazione e digitalizzazione, fatte salve le eventuali sospensioni previste dall'art. 3, comma 5 della L.p. n. 23/1992 e s.m.);

tenuto conto che la procedura relativa alla richiesta dell'accredito presenta dei profili di complessità anche rispetto alla raccolta della documentazione necessaria che potrebbe richiedere un tempo indicativamente stimabile in almeno quattro mesi;

dato atto che per la predisposizione degli atti di cui alla presente procedura:

- l'avviso di preinformazione deve riportare i contenuti previsti dall'allegato V parte I della direttiva 2014/24/UE, come stabilito dall'articolo 75 della medesima direttiva e deve pertanto contenere una breve descrizione dell'appalto, il valore complessivo stimato e le caratteristiche principali della procedura di aggiudicazione. L'approvazione e la pubblicazione del capitolato speciale d'appalto, nonché dei criteri di valutazione e la relativa ponderazione è invece differita alla successiva fase di invito;
- il requisito dell'accredito di cui all'art. 20 della L.p. 13/2007 deve essere posseduto dagli operatori economici al momento dell'invio da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice dell'invito a presentare offerta, ferma restando la possibilità per i medesimi di manifestare il proprio interesse a seguito della mera presentazione della richiesta di accredito. Le modalità e le tempistiche del procedimento di accredito devono essere rese note agli operatori economici fin dall'avviso di preinformazione, in modo tale che gli stessi possano attivarsi per l'ottenimento del requisito, qualora ne risultino privi. L'avviso dovrà altresì specificare il termine per la ricezione delle manifestazioni d'interesse e quello per l'inoltro da parte dell'Amministrazione degli inviti a presentare offerta. Sarà onere degli operatori economici privi dell'accredito attivarsi tempestivamente per l'ottenimento del prescritto requisito; pertanto l'operatore economico interessato è tenuto a verificare puntualmente le proprie tempistiche interne di reperimento della documentazione necessaria e conseguente predisposizione della domanda di autorizzazione e accredito che, stante la complessità della procedura, potrebbe richiedere un rilevante lasso temporale, stimabile in un minimo di 4 mesi;

tenuto conto che la procedura di gara come finora descritta presenta i seguenti elementi di peculiarità:

1. è prevista l'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e quindi la possibilità di introdurre in sede di offerta tecnica aspetti premianti la qualità del servizio ed

- elementi di innovazione;
2. il peso percentuale massimo attribuibile alla componente economica è pari al 10 per cento;
  3. è prevista l'applicazione delle clausole sociali di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 32 della L.p. 2/2016 (garanzia di livelli salariali minimi e applicazione delle clausole relative alla riassunzione del personale) per garantire continuità occupazionale al personale uscente e assicurare stabilità delle relazioni con gli utenti del servizio, particolarmente importante per il target di utenza di riferimento. Nel caso specifico non si ritiene di prevedere la clausola sociale relativa all'inserimento di lavoratori svantaggiati per la peculiarità e la delicatezza del servizio in oggetto e per le esigenze dell'utenza di riferimento;
  4. la durata complessiva della procedura (stimabile in anni 2) è sensibilmente più elevata di una normale procedura d'appalto in ragione dell'esigenza di attendere un lasso temporale minimo di 10 mesi tra la pubblicazione dell'avviso e la data di invito. Tale termine può risultare parzialmente ridotto solo nel caso manifestino la volontà ad essere invitati alla procedura solo soggetti già in possesso dell'accreditamento di cui al p.P.P 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg considerato che, come chiarito dalla Provincia autonoma di Trento, la Stazione appaltante può prevedere la pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse anche per un periodo inferiore a quello minimo di 10 mesi, purché venga comunque garantito il periodo minimo previsto dalla norma per il perfezionamento della procedura di accreditamento nei confronti dei partecipanti non accreditati;
  5. l'affidamento del servizio ha una durata relativamente breve (triennale), con conseguente aggravio del procedimento amministrativo derivante dalla necessità, data la lunghezza delle relative procedure, di dar avvio alla nuova procedura immediatamente a seguito della conclusione di quella corrente;
  6. il gestore uscente non può partecipare ad ulteriore nuova procedura d'appalto per il medesimo servizio, ad eccezione delle ipotesi in cui il servizio da erogare sia connotato da elementi di differenziazione rispetto al precedente;

rilevato che per quanto riguarda la scelta della forma di affidamento, tale valutazione è stata compiuta avvalendosi della griglia di valutazione appositamente predisposta dai competenti uffici provinciali (allegato A delle Linee Guida della Provincia autonoma di Trento sopracitate), da un gruppo di lavoro interno multiprofessionale, composto da assistenti sociali, educatori professionali, funzionari sociali e figure amministrativo/contabili appartenenti al Servizio Attività sociali e al Servizio Spazio argento e politiche abitative. Tale valutazione è stata in particolare condotta partendo dall'analisi del contesto esterno e dalla verifica della coerenza ed adeguatezza delle azioni assicurate dall'attuale forma gestionale del Centro servizi rispetto alle esigenze della popolazione anziana di riferimento e alle priorità di intervento declinate all'interno della progettualità sperimentale Spazio Argento;

visto che all'esito di tale valutazione, analiticamente riportata all'interno della griglia di valutazione (Allegato A delle Linee guida), allegata alla presente, l'appalto è risultato essere la forma di affidamento maggiormente rispondente all'esigenza di dare continuità al complesso di azioni positivamente realizzate in questi anni, garantendo pienezza e flessibilità di accesso agli utenti e lasciando al contempo spazio alla previsione di progettualità a carattere innovativo e diffuse sul territorio, da declinare in sede di offerta tecnica, per le seguenti motivazioni:

- l'Amministrazione è in grado di definire con precisione condizioni e modalità di esecuzione del Servizio, che da decenni è oggetto di esternalizzazione e che nella sua attuale strutturazione, frutto di un percorso di progettazione condivisa svolto nelle scorse annualità relativo in particolare alla gestione del Pronto PIA, non abbisogna di riorganizzazioni o riprogettazioni complessive, potendo al contrario procedere in linea di continuità con l'esistente, fatti salvi gli elementi di innovazione comunque presenti nell'appalto;
- l'Amministrazione ha piena padronanza dei fabbisogni e delle modalità efficaci di risposta;
- l'Amministrazione richiede al soggetto gestore un ruolo prevalentemente organizzativo, nell'ambito di un quadro di azioni ed attività, coerente con le attività svolte sul territorio dal Comune di Trento per il tramite dei propri educatori professionali;
- l'appalto, nella sua strutturazione, consente una forma di collaborazione tra l'Amministrazione comunale e l'Ente gestore, che ancorché limitata rispetto alla coprogettazione, può comunque incidere in modo significativo nella gestione del Centro servizi stesso, nonché nella scelta del soggetto gestore, con un prevalente peso agli aspetti qualitativi, limitando al solo 10% il peso massimo nell'attribuzione del punteggio finale di aggiudicazione destinato all'eventuale ribasso del prezzo;
- l'appalto assicura, mediante l'applicazione delle clausole sociali di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 32 della L.p. 2/2016 (garanzia di livelli salariali minimi e applicazione delle clausole relative

alla riassunzione del personale), adeguata tutela dei lavoratori, anche in caso di cambio del soggetto gestore;

ricordato che il servizio di merito ha provveduto a valutare anche le altre possibili forme di affidamento che sono tuttavia state escluse per le seguenti motivazioni:

- rispetto alla coprogettazione manca il presupposto tipico di tale procedura, oggettivamente complessa ed onerosa anche nel periodo successivo all'affidamento, individuato nell'esigenza di riprogettare e riprogrammare completamente il servizio offerto, apportando significativi elementi di diversità e stacco con la gestione precedente. Variazioni che nella fattispecie non appaiono necessarie in ragione della rispondenza dell'attuale modello gestionale alle esigenze della popolazione anziana rilevate sul territorio ed alle priorità di intervento stabilite anche all'interno della progettualità "Spazio argento";
- l'impiego di rette/voucher è potenzialmente inidoneo a garantire pienezza e flessibilità di accesso al servizio da parte degli anziani. Il centro servizi di via Belenzani, come attualmente organizzato, opera per favorire e sostenere l'invecchiamento attivo della popolazione con un'offerta di occasioni socio-aggregative sul territorio assicurando inoltre un ruolo di interfaccia, vicinanza e contatto che non è sempre quantificabile in termini di ore/giornate di presenza; tale strumento non garantirebbe pienezza e flessibilità di accesso al servizio da parte degli anziani, in quanto potrebbe limitare l'accesso giornaliero al Centro da parte della popolazione anziana che voglia usufruire costantemente dello stesso determinando un'allocatione delle risorse potenzialmente non ottimale in rapporto alle esigenze di partecipazione dei singoli utenti (che sono molto variabili e diversificate);
- concessione e contributo presuppongono entrambi una copertura significativa dei costi da parte dello stesso Ente gestore, anche con i proventi derivanti dalla gestione del centro, situazione non prospettabile in ragione della volontà di offrire un punto di accesso libero, senza oneri significativi a carico dell'utenza; in particolare la concessione non sembra una scelta applicabile in ragione della necessità per l'Amministrazione di mantenere la titolarità del servizio per garantire un'interlocuzione effettiva e costante con il comparto sociale e gli educatori professionali per garantire effettiva parità e pienezza di accesso da parte degli anziani. Inoltre le quote richieste agli utenti per il servizio sono di importo simbolico, stante l'intenzione di offrire un servizio accessibile ad ogni anziano fragile in possesso dei requisiti;

rilevato che il servizio oggetto della presente deliberazione è orientato a:

- stimolare, valorizzare e potenziare le abilità e le autonomie degli anziani, promuoverne la partecipazione attiva anche al fine di prevenire l'isolamento sociale;
- favorire il benessere degli anziani e sostenere la loro permanenza a domicilio, offrendo servizi e occasioni aggregative sul territorio;
- potenziare le reti di sostegno e i servizi di prossimità, promuovendo, realizzando e sostenendo processi di cambiamento, coesione sociale, empowerment e benessere delle persone e/o dei nuclei familiari, nonché valorizzando l'apporto del volontariato;

preso atto che il servizio oggetto di affidamento prevede un servizio di accoglienza diurna, ad accesso di norma diretto, che si configura come luogo di relazione, aggregazione e socializzazione, operante in continua relazione con il contesto sociale e culturale del territorio. La configurazione del Centro contempera finalità proprie dei servizi semiresidenziali e di contesto, previsti ai punti 3.10 e 3.20 del catalogo dei servizi socio-assistenziali. Al fine di promuovere l'invecchiamento attivo il Centro servizi svolge:

- attività artistiche/espressive, culturali, formative, motorie, ricreative e di socializzazione;
- attività di formazione e sostegno del volontariato e delle reti familiari e sociali di supporto;
- interventi anche individualizzati di cura, ascolto e supporto alla relazione;
- attività di cura e igiene della persona (barbiere, parrucchiere e pedicure/manicure estetico);
- co-gestione del Progetto PIA (gestione numero verde, compreso il coordinamento dei volontari, delle Associazioni e degli Enti aderenti alla rete per la presa in carico delle richieste di assistenza e accompagnamento);
- collaborazione con gli sportelli informativi esistenti sul territorio (a titolo esemplificativo front office dei Servizi sociali, URP comunale, CUP APSP, patronati ecc.);

tenuto conto che le attività sono organizzate sia all'interno del Centro servizi, attualmente collocato in via Belenzani, che sul territorio (centro servizi diffuso) secondo una programmazione unitaria e coordinata, anche rispetto alle altre iniziative presenti. I minimi prestazionali (espressi in termini di numerosità delle attività da realizzare o di ore di apertura del centro) saranno definiti dal capitolato d'appalto. Il servizio si rivolge prevalentemente a persone di età superiore a 60 anni, residenti sul Territorio Val d'Adige (che comprende i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme), che conservano un adeguato livello di autonomia nello

svolgimento delle attività quotidiane, per le quali il Centro servizi può rappresentare occasione per valorizzare e potenziare le proprie competenze, ovvero compensare/integrare/sostenere la rete familiare e amicale di supporto;

atteso che l'appalto non è suddiviso in lotti in quanto si affida la gestione di un'unica struttura, con una progettualità unitaria ed integrata. Le attività che saranno svolte sul territorio rappresentano infatti articolazioni di un unico progetto di centro servizi e sono tra loro funzionalmente collegate. Le stesse devono essere altresì coerenti e coordinate con le attività organizzate sul territorio dal Comune per tramite dei propri educatori professionali, nell'ottica di evitare duplicazioni di interventi che generino inutili dispersioni di risorse e confusione o difficoltà di orientamento da parte della popolazione anziana. Per l'accesso alle iniziative e attività proposte dal Centro è previsto, a carico degli utenti, l'obbligo di iscrizione con pagamento di una quota annuale unitaria di tesseramento (comprensiva di copertura assicurativa), che viene riscossa dall'Ente gestore per conto del Comune di Trento e successivamente allo stesso riversata. Tale quota garantisce possibilità di accesso, in base ai rispettivi interessi, alla totalità delle iniziative/attività unitariamente promosse: la presenza di un'articolazione unitaria del servizio è in questo senso funzionale a garantire un'informazione complessiva agli utenti, che favorisca la conoscibilità trasversale delle iniziative proposte e che promuova la costituzione di gruppi misti di interesse a composizione variabile. L'unitarietà del progetto socio-assistenziale, in uno con l'esigenza di assicurare un'interfaccia unica all'utente per evitare difficoltà o preclusioni all'accesso, rende evidente l'impossibilità di procedere con la suddivisione del servizio in lotti, pena la vanificazione degli obiettivi generali stessi della progettualità;

dato atto che la durata del contratto d'appalto è fissata in 3 anni decorrenti dalla data del verbale di avvio del servizio. Nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, l'Amministrazione comunale può richiedere, tramite posta elettronica certificata, l'avvio anticipato del servizio nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. L'avvio dell'esecuzione del contratto è comunque subordinato alla firma del verbale di avvio del servizio;

premesso che l'importo a base di gara stimato annuo è pari a euro 265.000,00, oneri fiscali esclusi, corrispondenti ad euro 795.000,00 (oneri fiscali esclusi) per la durata triennale. Come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale 29 maggio 2020 n. 726, per prevenire la diffusione del virus Covid-19 verrà effettuato un accantonamento annuo, nella misura del 2% massimo dell'importo contrattuale, quali oneri presunti per la sicurezza Covid. Tali costi non sono oggi quantificabili in misura certa, in ragione del fatto che dipendono strettamente dalle scelte organizzative dell'aggiudicatario nonché dell'andamento della diffusione del virus e pertanto per la loro esatta quantificazione si è fatto rinvio ad un momento antecedente l'avvio dell'esecuzione del servizio, mediante variazione contrattuale;

tenuto conto che il competente Servizio quantifica l'importo complessivo triennale del servizio da appaltare pari a euro 954.000,00, importo al netto di I.v.a. e/o di altre imposte e contributi di legge, già comprensivi di eventuali modifiche contrattuali disposte ai sensi del combinato disposto degli artt. 29 della L.p. n. 23/1990 e s.m. e 27 della L.p. 2/2016 e s.m. nel limite del 20% dell'importo contrattualmente previsto;

preso atto che nella nota di data 2 dicembre 2020 prot. n. 279236/2020 il Servizio Spazio argento e politiche abitative precisa che, in base alle valutazioni effettuate e considerata la tipologia del servizio in gara, non vengono rilevati rischi interferenziali e per tale motivo non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, salvo quanto specificato per gli oneri Covid;

atteso che il Servizio competente nella predisposizione del Capitolato e della documentazione di gara ha tenuto conto anche delle disposizioni in materia di sicurezza dei lavoratori e precisamente le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m. e delle procedure interne previste dal sistema di gestione della sicurezza del Comune di Trento;

verificato da parte del Servizio competente che, ai sensi della normativa locale vigente, trattandosi di appalto ad alta intensità di manodopera non è previsto il ricorso alle convenzioni quadro stipulate da APAC o da CONSIP ma in ogni caso si applica la disciplina specifica di settore prevista dalle Linee guida sopra citate;

preso atto che il competente Servizio comunica che la valutazione dei costi da porre a base dell'offerta economica è stata effettuata considerando:

- i corrispettivi attualmente in essere per il servizio in oggetto;
- l'incidenza costo manodopera;
- le voci di spesa che incidono sul servizio;

dato atto che il competente Servizio intende procedere mediante procedura ristretta all'indizione della gara tramite pubblicazione di un avviso di preinformazione per la presentazione

della manifestazione di interesse (successiva alla presentazione della richiesta di accreditamento) fissando il termine di pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse in 6 mesi, precisando quanto segue:

- 1) nel caso manifestino interesse ad essere invitati alla procedura solo soggetti già in possesso dell'accreditamento di cui al p.P.P 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg, l'Amministrazione procederà ad invitare i soggetti richiedenti e idonei a partecipare alla procedura entro il termine di 45 giorni successivi alla scadenza del periodo di 6 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse, in quanto non risultano soggetti non ancora accreditati che necessitano di tempi tecnici superiori e pertanto non viene lesa il diritto di partecipazione degli stessi;
- 2) nel caso manifestino interesse ad essere invitati alla procedura uno o più soggetti non in possesso dell'accreditamento di cui al p.P.P 9 aprile 2018 n. 3-78/Leg, l'Amministrazione procederà ad invitare i soggetti richiedenti e idonei a partecipare alla procedura entro il termine di 45 giorni successivi alla scadenza del periodo di 10 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse, al fine di consentire il perfezionamento della procedura di accreditamento del/dei soggetto/i che non fossero in possesso dello stesso allo scadere dei 6 mesi;

posto che il competente Servizio intende utilizzare quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo) prevedendo l'assegnazione dei seguenti punteggi:

- componente economica: 10 punti;
- componente tecnica: 90 punti.

Per la valutazione del prezzo si prevede l'utilizzo della formula di tipo non lineare prevista dal Decreto del Presidente della Provincia 21 ottobre 2016 n. 16-50/Leg, essendo il servizio oggetto di gara caratterizzato dall'alta intensità di manodopera, fermo restando che tale formula viene ad oggi peraltro prevista anche ai sensi della L.p. 2/2020 art. 2, comma 6 bis per gli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia europea. Tale formula tiene conto della tipologia del servizio e del punteggio complessivamente riservato alla parte tecnica ed alla parte economica dell'offerta in funzione della necessità particolarmente sentita dal legislatore di contemperare la premialità ai ribassi eccessivi con l'esigenza di tutela dei diritti dei lavoratori impiegati nei servizi; l'incidenza della parte economica sul punteggio totale risulta quindi mitigata in presenza di consistenti ribassi;

considerato che gli elementi caratterizzanti la proposta progettuale presentata saranno definiti e approvati successivamente con la predisposizione del Capitolato e della lettera di invito;

tenuto conto che alla luce delle Linee Guida n. 2 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate con deliberazione dell'A.N.AC. 21 settembre 2016 n. 1005, i criteri e le modalità di valutazione delle offerte tecniche ed economiche dovranno essere coerenti con le stesse in ragione del fatto che gli elementi di valutazione dovranno essere tutti connessi al servizio posto in gara e alle sue caratteristiche intrinseche e funzionali e alle modalità di erogazione del servizio;

ritenuto che, in base alla normativa vigente, sono ammessi a partecipare alla gara soggetti senza scopo di lucro, in particolare i soli Enti del Terzo settore in possesso dell'accreditamento al momento dell'invito da parte dell'Amministrazione comunale a presentare l'offerta;

preso atto che, in funzione della tipologia di procedura individuata, per quanto attiene ai requisiti di accesso alla gara, al fine di garantire che il servizio sia svolto con la professionalità, la capacità tecnica necessaria e l'affidabilità tecnico-organizzativa del concorrente, i partecipanti devono dimostrare, oltre all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, di essere in possesso, quali requisiti di partecipazione (che devono essere posseduti alla data di avvio della procedura coincidente con la pubblicazione dell'avviso di preinformazione e alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte salvo ove diversamente disposto):

1. ai sensi dell'art. 83 comma 1, lettera a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.: iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività compatibili con l'esercizio delle attività oggetto di appalto;
2. essere iscritti nel Registro dei soggetti accreditati ai sensi dell'art. 53, comma 6 della L.p. 13/2007 e relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9.4.2018 N. 3-78/Leg, modificato con D.P.P. 19.10.2018 N. 22-97/Leg o in alternativa aver presentato domanda di autorizzazione e accreditamento al precitato Registro. L'iscrizione o la domanda di iscrizione dovrà fare riferimento all'aggregazione funzionale "Età anziana semiresidenziale";

3. aver ottenuto, alla data dell'invito, l'accreditamento di cui al punto precedente;
4. aver svolto, nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di preinformazione, attività di gestione di servizi residenziali, semi-residenziali o domiciliari per anziani, quali a titolo esemplificativo, centri di servizi, centro diurni, altre strutture che offrano stabile accoglienza in forma diurna con svolgimento di attività di aggregazione, promozione e prevenzione sociale, servizi di assistenza domiciliare alla persona per un importo non inferiore a euro 300.000,00. L'attività può essere stata svolta per conto di Enti pubblici o privati;

dato atto che, come proposto dal Servizio competente, le attività oggetto di gara dovranno svolgersi negli spazi dell'attuale Centro Servizi per anziani sito in via Belenzani Trento ovvero in nuovo luogo, su scelta discrezionale del Comune, ferma restando la strutturazione complessiva del centro e la collocazione dello stesso nel centro storico di Trento, in zona adeguatamente accessibile per gli anziani. Il Comune dà in particolare atto che sono in corso di ultimazione i lavori di ristrutturazione del complesso edilizio sito in via San Giovanni Bosco, presso il quale si ipotizza lo spostamento del Centro, in data e con modalità ancora da definirsi;

tenuto conto che l'art. 32 della L.p. n. 2/2016 e s.m. nello specifico al comma 4 septies prevede un esame con le Organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli imprenditori al fine di individuare gli effetti sulla dimensione e la qualità dell'occupazione derivanti dalle scelte relative ai servizi in appalto ad alta intensità di manodopera (visto anche quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale 25.09.2020 n. 1431). Con nota prot. n. 277400/2020 di data 1 dicembre 2020 sono state convocate le Organizzazioni sindacali e le rappresentanze delle categorie imprenditoriali della gara e in data 7 dicembre 2020 si è tenuto un incontro con i relativi referenti delle rappresentanze sindacali e imprenditoriali invitate in cui sono stati illustrati i contenuti salienti della procedura in oggetto con particolare riferimento alle tematiche riguardanti il personale, sul cui esito è stata redatta una relazione conservata agli atti della procedura prot. n. 284125/2020 di data 9 dicembre 2020;

considerato che, con deliberazione successiva del Consiglio comunale, verrà approvato l'elaborato denominato "Capitolato speciale d'appalto" redatto dal competente Servizio che costituirà il progetto di servizio e che conterrà le clausole fondamentali destinate a regolare il rapporto negoziale intercorrente fra Amministrazione e operatore economico che si aggiudicherà la gara e che in tale sede, fermo restando l'importo a base di gara come sopra definito, verrà prenotata la relativa spesa;

tenuto conto che l'avviso di preinformazione debba essere pubblicato, oltre che sulla GUUE, secondo le previsioni previste dalla normativa nazionale di riferimento con riguardo a quanto previsto per i bandi di gara di procedura sopra soglia europea (GURI, due quotidiani nazionali e due quotidiani locali) al fine di garantire la massima pubblicità e partecipazione anche con riferimento all'importo a base di gara;

visti gli artt. 74 e ss. dello Statuto del Comune di Trento ove si dettano i principi fondamentali dell'attività di erogazione e gestione dei servizi pubblici da parte dell'Amministrazione comunale con particolare riguardo agli articoli da 81 a 86 del medesimo Statuto nei quali sono dettate precise regole per la scelta delle modalità organizzative dei servizi pubblici;

rilevato che a norma di quanto previsto dall'art. 8, comma 2 bis, lettera b) del vigente Regolamento dei contratti, la predisposizione degli atti di gara costituisce attività esecutiva di competenza della struttura dell'Amministrazione unitamente all'espletamento del procedimento di gara;

richiamata la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi di importo  $\geq$  40.000,00 euro parte integrante del Piano Esecutivo di Gestione (triennio 2021-2023), come da ultime variazioni approvate, in cui è previsto l'affidamento in oggetto;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 175, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente

eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

atteso che la presente proposta di deliberazione è esaminata dalla Commissione consiliare per le politiche sociali, familiari, abitative, per i giovani, decentramento e pari opportunità e dalla Commissione consiliare per la Vigilanza, trasparenza, partecipazione, informazione e innovazione in seduta congiunta in data 18.12.2021 e 26.01.2021;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;
- la L.p. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m.;
- la L.p. 9 marzo 2016 n. 2 e s.m.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e la Direttiva 2014/24/UE;
- la L.p. 27 luglio 2007 n. 13 e s.m.;
- la L.p. 23 marzo 2020 n. 2 e s.m.;
- l'allegato F della deliberazione della Giunta provinciale 7 febbraio 2020 n. 174 (Linee Guida in materia di affidamento di servizi socio-assistenziali mediante appalto o concessione);
- la nota del Servizio Spazio argento e politiche abitative di data 2 dicembre 2020 prot. n. 279236/2020 e la nota del Servizio Attività sociali di data 9 dicembre 2020 prot. n. 284235/2020;

ritenuta la propria competenza, ai sensi dell’art. 49, comma 3, lettera g) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. (Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), e degli art. 8, comma 2 bis, lettera b) e art. 76, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l’esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

#### d e l i b e r a

- 1 di autorizzare l’indizione di una procedura ristretta ai sensi della normativa vigente per l’individuazione mediante appalto del soggetto cui affidare il servizio di gestione del Centro Servizi per anziani di via Belenzani individuando quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa per le motivazioni di cui in premessa e di cui all’allegato denominato “griglia di valutazione” - Allegato n. 1 - redatto dal Servizio competente secondo l’allegato A delle Linee Guida della Provincia autonoma di Trento sopracitate, nel quale si richiama la presente che firmato dal Segretario, forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
- 2 di stabilire che l’affidamento sopra indicato avrà durata di tre anni decorrenti dalla data di avvio del servizio;
- 3 di approvare lo schema di avviso di preinformazione - Allegato n. 2 - (sulla base del relativo formulario GUUE) redatto dall’Ufficio Gare del Servizio Appalti e partenariati dando mandato allo stesso di modificarlo con gli elementi di dettaglio non ancora definiti o con le integrazioni rese necessarie da eventuali disposizioni normative sopravvenute, nel quale si richiama la presente che firmato dal Segretario, forma parte integrante ed essenziale della deliberazione;
- 4 di dare atto che con deliberazione del Consiglio comunale si procederà all’approvazione del Capitolato speciale d’appalto anche ai fini della predisposizione della lettera di invito;

- 5 di dare atto che il Dirigente competente provvederà agli ulteriori adempimenti necessari all'espletamento della procedura di gara;
- 6 di indicare quale RUP e quale responsabile della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, lettera g) del Regolamento per la disciplina dei contratti, il Dirigente del Servizio Welfare e coesione sociale.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1. e n. 2.

IL SEGRETARIO  
f.to Moresco

IL PRESIDENTE  
f.to Piccoli

---

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

---

### ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - ART. 76 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DEL COMUNE DI TRENTO - LINEE GUIDA DELLA P.A.T. IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI MEDIANTE APPALTO O CONCESSIONE - AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SERVIZI PER ANZIANI DI VIA BELENZANI ATTIVAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E INDIZIONE GARA IMPORTO A BASE DI GARA STIMATO TRIENNALE EURO 795.000,00 (AL NETTO DEGLI ONERI FISCALI).

---

#### Votazione palese

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 38

**Favorevoli:** n. 24 i Consiglieri Baggia, Bosetti, Bozzarelli, Brugnara, Bungaro, Carli, Casonato, Chilà, Dal Ri, Fernandez, Filosi, Franzoia, Gilmozzi, Ianeselli, Lenzi, Maschio, Maule, Panetta, Pedrotti, Raffaelli, Robol, Stanchina, Tomasi, Uez

**Contrari:** n. 0

**Astenuti:** n. 14 i Consiglieri Angeli, Bridi, Demattè, Filippin, Frachetti, Giuliani, Guastamacchia, Maestranzi, Merler, Piccoli, Saltori, Urbani, Zanetti C., Zanetti S.

Trento, addì 17.02.2021

il Segretario generale  
f.to Dott.ssa Moresco Lorenza



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Consiglio n. 9 / 2021**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA**

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - ART. 76 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DEL COMUNE DI TRENTO - LINEE GUIDA DELLA PAT IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI MEDIANTE APPALTO O CONCESSIONE - AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SERVIZI PER ANZIANI DI VIA BELENZANI ATTIVAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E INDIZIONE GARA IMPORTO A BASE DI GARA STIMATO TRIENNALE EURO 795.000,00 (AL NETTO DEGLI ONERI FISCALI).

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 4 febbraio 2021

Servizio Appalti e partenariati  
Il Dirigente  
dott.ssa Claudia Zanella  
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

---

**Proposta di Consiglio. 9 / 2021**

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE**

Oggetto: D.LGS. N. 50/2016 E S.M. - ART. 76 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DEL COMUNE DI TRENTO - LINEE GUIDA DELLA PAT IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI MEDIANTE APPALTO O CONCESSIONE - AFFIDAMENTO A TERZI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SERVIZI PER ANZIANI DI VIA BELENZANI ATTIVAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E INDIZIONE GARA IMPORTO A BASE DI GARA STIMATO TRIENNALE EURO 795.000,00 (AL NETTO DEGLI ONERI FISCALI).

---

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali  
Il Dirigente  
dott.ssa Franca Debiasi  
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 09.02.2021